

Ordinanza del Presidente N° 3 del 29/5/2020

Oggetto: servizio integrativo antincendio Porto Petroli

Struttura Proponente: Servizio Ambiente e Impianti



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

IL PRESIDENTE

ORDINANZA N. 3/2020

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale, come modificata dal D. Lgs. 169/2016; con particolare riferimento all'art. 6, comma 4, lett. *a*) che conferisce all'Autorità di Sistema Portuale poteri di ordinanza in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro

VISTA la Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 238 del 03.03.2000 sulle competenze di Autorità Marittima e Autorità di Sistema portuale nell'ambito del servizio integrativo antincendio;

VISTO il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11388 del 25.06.2015 sulle competenze di Autorità Marittima e Autorità di Sistema portuale in materia di sicurezza sulle aree a terra che ribadiva la competenza di quest'ultima Autorità;

VISTO il Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 61/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 3/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 105/2015 recante l'attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 2, comma 5, che prevede che le disposizioni del decreto stesso si applichino "fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro";



VISTO in particolare il Considerando n. 2 della citata Direttiva 2012/18/UE, in base al quale l'attuazione della Direttiva stessa non può comunque risolversi in una riduzione dei livelli di sicurezza;

VISTO il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 13, comma 3;

VISTO il Regolamento di Polizia Portuale e Sicurezza del Porto Petroli di Genova Multedo approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 253/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 21/2015 che ha abrogato il previgente Regolamento di Polizia Portuale e Sicurezza del Porto Petroli di Genova Multedo disponendo però esclusivamente per le attività connesse al momento dell'interfaccia nave-impianto portuale;

CONSIDERATO che pur dopo l'emissione dell'Ordinanza 21/2015, risultano essere stati mantenuti inalterati i presidi antincendio come disposti dalla precedente normativa regolamentare;

CONSIDERATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in più occasioni, si è espresso nel senso che fosse necessario mantenere l'organizzazione del dispositivo di sicurezza antincendio attualmente in essere presso Porto Petroli;

RITENUTA l'esigenza di mantenere inalterati o incrementare gli attuali livelli di sicurezza antincendio nelle aree a terra del Porto Petroli di Genova e nelle aree booster adiacenti a Porto Petroli, funzionalmente interconnesse alla stessa, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori portuali;

RITENUTO che la presenza di un presidio fisico di personale all'uopo qualificato costituisca un'insostituibile garanzia per la sicurezza dell'intero compendio demaniale marittimo di Porto Petroli, considerata anche la collocazione dello stesso in adiacenza al tessuto urbano;

RITENUTO che sussista l'esigenza di disporre un servizio integrativo antincendio in maniera coordinata nel terminal petrolifero e nelle zone booster in considerazione della elevata interferenza delle rispettive problematiche;

RITENUTO il carattere di urgenza della presente ordinanza considerato l'imminente modificazione della configurazione del servizio integrativo antincendio come da nota di Porto Petroli di Genova S.p.A. del 27 maggio 2020

ORDINA

Art. 1

In tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di Porto Petroli di Genova, incluse le zone “*booster*”, attualmente assentite in concessione, rispettivamente a Porto Petroli di Genova S.p.a., SEAPAD/IPLOM e SIGEMI la sorveglianza antincendio è affidata alla responsabilità dei concessionari.

Art. 2

Nelle aree di cui al precedente articolo, a cura delle rispettive società concessionarie, dovrà essere predisposto un servizio di vigilanza antincendio continuativo nell’arco delle 24 h svolto da personale autorizzato “guardia ai fuochi”, come disciplinato dal vigente “Regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova” approvato con l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 61 dell’11 aprile 2001, richiamata dalla Ordinanza Capitaneria di Porto di Genova n. 3 del 10 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Il predetto personale dovrà essere dipendente di società autorizzate allo svolgimento del servizio integrativo antincendio da parte della Capitaneria di Porto di Genova o in regime di autoproduzione;

Art. 3

Nel caso in cui il concessionario opti per il regime di autoproduzione, il personale in servizio di vigilanza dovrà comunque essere formato ed iscritto nel registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Genova, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2.2 del richiamato “Regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova” approvato con la citata Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 61 dell’11 aprile 2001 richiamata dalla Ordinanza Capitaneria di Porto di Genova n. 3 del 10 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Le Società concessionarie dovranno organizzare il servizio antincendio predisponendo, con personale autorizzato “guardia fuochi” ai sensi della Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 61 dell’11 aprile 2001 richiamata dalla Ordinanza Capitaneria di Porto di Genova n. 3 del 10 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dipendente di società autorizzate allo svolgimento del servizio integrativo antincendio da parte della Capitaneria di Porto di Genova o in regime di autoproduzione:

- per quanto attiene Porto Petroli, una squadra di pronto intervento costituita da 5 “Guardie ai Fuochi”, in servizio continuativo 24 ore su 24;
- per quanto attiene le Società concessionarie delle zone “*booster*” un servizio di vigilanza continuativo nell’arco delle 24 ore svolto da una “Guardia ai Fuochi”.

Decorrenza immediata.

Genova,

Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Signorini